

CIRCOLARE N. 13/2015

Reggio nell'Emilia, lì 22/10/2015

Ai Signori ed alle Società in indirizzo

OGGETTO: Comunicazione beni ai soci/familiari e dei finanziamenti/capitalizzazioni (art. 2, commi da 36-terdecies a 36-duodevicies, D.L. n. 138/2011).

Come noto, i soggetti con anno di imposta coincidente con l'anno solare dovranno inviare all'Agenzia delle Entrate, **entro il prossimo 30 ottobre**, i dati relativi ai beni dell'impresa che sono stati utilizzati nel corso del 2014 dai soci o familiari dell'imprenditore nonché i finanziamenti effettuati dai soci o familiari dell'imprenditore e ricevuti dall'impresa nello stesso anno.

Si segnala, anzitutto, che riguardo all'adempimento in commento, previsto dall'art. 2 del DL 138/2011, non sussistono novità rispetto allo scorso anno.

Relativamente alla comunicazione riguardante i **beni** concessi in godimento si rammenta che:

- la comunicazione riguarda sia i beni concessi in godimento nel 2014 sia quelli concessi nei periodi d'imposta precedenti, qualora l'utilizzo permanga nel 2014;
- l'obbligo di comunicazione sussiste solo qualora un determinato bene venga concesso in godimento ai soci ovvero ai familiari dell'imprenditore e sussista una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene e il valore di mercato del diritto di godimento, che dovrà essere tassato quale reddito diverso in capo all'utilizzatore (rigo RL10 di UNICO 2015 PF);
- rientrano tra i beni oggetto di comunicazione le autovetture e altri veicoli, unità da diporto, aeromobili, immobili e altri beni diversi dai precedenti se di valore superiore a 3.000 euro al netto dell'IVA;
- il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 94902/2013 ha escluso dall'ambito applicativo della comunicazione i beni concessi in godimento agli amministratori, al socio dipendente o lavoratore autonomo, qualora detti beni costituiscano fringe benefit assoggettati a tassazione ai sensi degli artt. 51 e 54 del TUIR, nonché i beni concessi in godimento all'imprenditore individuale;
- risultano altresì esclusi gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci.

Via G. Gutenberg, 3
42124 - Reggio Emilia
Tel. +39.0522.271220
Fax +39.0522.271432
info@studiobaldi.it
studiobaldi.it

Cod. Fisc. e P.IVA 00734370356

Altri uffici in:
Via S. Damiano, 9
20122 Milano
Tel. +39.02.58318214
Fax +39 02.58310893
milano@studiobaldi.it

Via Cipro, 4/h
00136 Roma
Tel. +39.06.94539140
Fax +39.06.94539141
roma@studiobaldi.it

*Dottori Commercialisti
& Revisori Legali
Associati*

Carlo Baldi*
Werther Badodi
Fabrizio Bagni
Bruno Bartoli
Matteo Bedogna
Simone Caprari
Fausto Carboni
Sergio Carboni
Luca Carra
Claudia Catellani
Saimon Conconi
Andrea Davoli
Andrea Magnanini
Guido Prati
Luigi Spadaccini

* Professore Ordinario di
Economia Aziendale presso L.U.de.S.

Collaboratori

Alessandro Badodi
Zainab Ben Mokhchane
Giovanni Bevivino
Gianluca Chiusa
Cristina Corradini
Elisa Martinelli
Giulia Pergreffi
Niccolò Reggi
Luca Rinaldi
Alessia Travaglini
Elena Viappiani

Per quanto riguarda i **finanziamenti**, si rammenta che sono esclusi dall'obbligo di comunicazione i dati relativi a finanziamenti o capitalizzazioni di importo annuo inferiore a 3.600 euro (tale limite opera distintamente con riferimento a ciascuna tipologia di apporto e a ciascun socio o familiare dell'imprenditore) e quelli relativi a qualsiasi apporto già conosciuto dall'Amministrazione finanziaria (es. finanziamenti effettuati per atto pubblico o scrittura privata autenticata). Risultano altresì esclusi i finanziamenti concessi ai Socie e familiari.

Come di consueto, la comunicazione deve essere inviata esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il servizio *Entratel* o *Fisconline*.

L'obbligo di comunicazione dei beni concessi in godimento può essere assolto, in via alternativa, dall'impresa concedente, dal socio o dal familiare dell'imprenditore (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado). La comunicazione relativa ai finanziamenti e alle capitalizzazioni, invece, deve essere effettuata esclusivamente dall'impresa che riceve l'apporto.

Relativamente ai profili sanzionatori, l'omessa comunicazione dei beni concessi comporta una **sanzione pari al 30%** della differenza tra il valore di mercato del diritto di godimento e il corrispettivo effettivamente pagato dal socio o familiare. Se, però, il costo del bene non è stato dedotto dall'impresa e la suddetta differenza tra valore di mercato e corrispettivo ha concorso a formare il reddito del socio o familiare, in quanto reddito diverso, si applica, in solido, la **sanzione da 258 a 2.065 euro** (risulta applicabile il ravvedimento operoso ai sensi del novellato art. 13 del D.Lgs 472/97). In relazione alla comunicazione dei finanziamenti o delle capitalizzazioni ricevuti dall'impresa, secondo l'Agenzia, si applica la **sanzione amministrativa da 206 a 5.164 euro**; la sanzione è ridotta alla metà in caso di comunicazioni incomplete o inesatte.

Nell'invitarvi a contattare il Vostro Professionista di riferimento in caso necessitaste di precisazioni, Vi porgiamo i nostri più cordiali saluti.

STUDIO BALDI

